

Il Presidente

Spett.li
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione Generale per il clima e l'energia

strepin@mise.gov.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AiCARR AL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER INCREMENTARE GLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO E ALLA STRATEGIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE.

AiCARR, associazione culturale senza scopo di lucro, crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile. Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio. Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

AiCARR conta oltre 2600 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative. I soci AiCARR sono, spesso ai massimi livelli, attori del mondo della climatizzazione e del risparmio energetico. In questo senso, le posizioni di AiCARR nel settore energetico sono la sintesi del punto di vista di esperti "super partes".

1. PREMESSA

I documenti posti in consultazione si prefiggono i seguenti obiettivi:

STREPIN

"Il presente documento, coerentemente con quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n.102/2014, riporta un quadro del parco immobiliare nazionale e identifica i criteri di intervento in base all'ottimizzazione del rapporto costi/benefici; analizza poi le barriere tecnico, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici, con una rassegna delle misure di policy messe in campo per il superamento delle stesse, proponendo alcuni interventi finalizzati a migliorare l'efficacia degli strumenti di supporto. Il documento riporta, infine, una stima del risparmio di energia atteso al 2020 nel settore civile."

PANZEB

"Il presente documento, previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, chiarisce il significato di NZEB, valutando le prestazioni energetiche di alcune delle sue espressioni nelle differenti tipologie d'uso e zone climatiche. Stima inoltre i sovra costi necessari, rispetto ai livelli attuali, per la realizzazione di nuovi edifici NZEB o per la trasformazione in NZEB degli edifici esistenti e traccia gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il loro numero tramite le misure di regolazione e di incentivazione rese disponibili."

Tali documenti seppur presentino un utile ed interessante strumento di analisi tecnico/economiche volto ad effettuare una fotografia dello stato del nostro patrimonio edilizio in tematica di efficienza energetica, a nostro avviso non ravvisano esaurientemente una pianificazione metodologica così come richiesto dalla Comunità Europea in termini di obiettivi di

Il Presidente

efficienza energetica e sfruttamento delle fonti rinnovabili e della riduzione conseguente delle emissioni di gas climalteranti.

2. PANZEB

2.1 Strategia Finanziaria

La strategia finanziaria descritta appare insufficiente per gli obiettivi dichiarati.

2.2 Dlgs 28/2011

All'interno del paragrafo 4.1 recante gli "Strumenti Regolatori" viene citato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/UE sulla promozione sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha introdotto il rispetto delle quote di copertura dei consumi dell'edificio per i servizi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria da energia prodotta da fonti rinnovabili:

"che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio".

A ciò si aggiunge il recente Decreto del 26 giugno 2015 ("DM requisiti minimi") che prevede l'applicazione, al fine di classificare un edificio come nZEB, per quanto concerne le fonti rinnovabili delle prescrizioni di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, con una copertura di almeno il 50% dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. All'interno delle FAQ ai DM del 26 giugno 2015 il MiSE chiarisce che tale obbligo di integrazione si riferisce comunque a tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato 3 (50% di ACS e potenza elettrica installata) e che ai fini dell'identificazione di un edificio ad energia quasi zero, rimane valido quanto previsto ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28.

AiCARR ha sempre evidenziato diverse criticità nell'applicazione da parte dei professionisti dell'Allegato 3 soprattutto in termini di copertura da quote di rinnovabili in quegli edifici che hanno una fabbisogno di energia utile prevalentemente spostato sul raffrescamento. (si rimanda alla Position Paper AiCARR scaricabile al seguente link: http://www.aicarr.org/Documents/Editoria_Libri/Position_papers/120502_01_AICARR%20Position%20Paper_RES.pdf).

Altra criticità che si evidenzia risiede nell'allegato 3 comma 5 del Dlgs 28/2011, che recita quanto segue:

"L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria"

All'interno delle definizioni fornite dal Dlgs 28/2011 viene definito come «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, **da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici** o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.

Le criticità che AiCARR evidenzia sono duplici:

- la prima risiede nel fatto che, non essendo presente all'interno della definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento la tipologia di combustibile utilizzato dal sistema di generazione, ovvero se rinnovabile o meno, di fatto ai sensi del comma 5 e di quanto scritto nelle FAQ Ministeriali è possibile conseguire le quote di copertura da fonte rinnovabile (previste dal comma 1 dell'Allegato 3 del Dlgs 28/2011) e di conseguenza anche conseguire un Edificio nZEB, utilizzando un collegamento ad una rete di teleriscaldamento alimentata ad una centrale di generazione alimentata esclusivamente da combustibili fossili.
- La seconda risiede nella definizione stessa di teleriscaldamento che non deve rispettare requisiti minimi, come ad esempio, una estensione minima di utenza e/o di rete: di conseguenza potrebbe essere considerata rete di teleriscaldamento una centrale termica o frigorifera isolata che alimenta due soli edifici distinti.



AiCARR

Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

Il Presidente

AiCARR chiede pertanto, vista la recente pubblicazione dei DM del 26 giugno 2015, di revisionare e aggiornare l'Allegato III del Dlgs 28/2011.

2.3 Piano di Attuazione

All'interno del documento presentato non viene specificata un'indicazione di piano temporale e metodologico di strategia di attuazione di quanto dal documento stesso.

2.4 Ricerca

All'interno del paragrafo 4.4 recante i "Fattori Abilitanti" a livello impiantistico viene dato spazio a tecnologie efficienti, come le Pompe di Calore, la ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero del calore, la Building Automation, ma non viene evidenziato quanto si sta facendo attualmente dal settore della ricerca sul tema delle smart grid, sui sistemi di accumulo innovativi, e su vettori energetici sostenibili come l'idrogeno.

Milano 4 dicembre 2015

(Prof. Ing. Livio de Santoli)